



MILANOSPORT S.S.D. S.p.A.
Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano
sito internet: www.milanospoRT.it

SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PULIZIE DELLE AREE ESTERNE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MILANO GESTITI DA**

MILANOSPORT S.S.D. S.p.A.

CIG: BC9264F446 – REP. 117/2026

Stazione Appaltante: MilanospoRT S.S.D. S.p.A.

Appaltatore: [●]

Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale e pulizie delle aree esterne degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano gestiti da Milanospport S.S.D. S.p.A. – CIG BC9264F446 – REP. 117/2026

TRA

Milanospport S.S.D. S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Tunisia n. 35, codice fiscale e partita I.V.A. 10809480154, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. REA MI-1408942, capitale sociale i.v. € 30.089.209,32, PEC milanospport@legalmail.it, di seguito denominata “**Stazione Appaltante**”, in persona del Legale rappresentante e Direttore Generale Dott. Lorenzo Enrico Lamperti, nato a Milano il 23/06/1973, domiciliato per la carica presso la sede societaria e munito dei necessari poteri,

E

[●], con sede legale a [●], Via [●] n. 21, c.f. e p.I.V.A. [●], iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di [●] col n. REA [●], capitale sociale sottoscritto € [●], PEC [●], di seguito denominato “**Appaltatore**”, in persona del Legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica presso la sede della Società e munito dei necessari poteri.

PREMESSO CHE:

- il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Lorenzo Enrico Lamperti;
- con Delibera n. 12/2026 del 28/05/2026 il Consiglio di Amministrazione di Milanospport ha disposto di procedere all'affidamento del Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale e pulizie delle aree esterne degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano gestiti da Milanospport S.S.D. S.p.A. mediante procedura aperta sopra soglia europea, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con Decisione a contrarre n. 131 del 30/07/2026 veniva avviata la procedura di gara aperta per l'affidamento del Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale e pulizie delle aree esterne degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano gestiti da Milanospport S.S.D. S.p.A. – CIG BC9264F446 - REP. 117/2026, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 2, lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito "Codice"), con ponderazione qualità/prezzo pari a 70/30;
- all'avvio della procedura di gara veniva data la pubblicità prevista dalla vigente normativa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; attraverso la PAD Sintel presente sul portale A.R.I.A. (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) di Regione Lombardia, sulla quale è stata espletata la procedura di gara;
- entro il termine per la presentazione delle offerte – fissato nella *lex specialis* di gara alle ore 12:00 del giorno 30/09/2026 – sono pervenute n. [●] offerte;

- al termine delle operazioni di gara e, in particolare, in esito alle sedute della Commissione Giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche nominata con Determina n. [●] del [●] del Direttore Generale di Milanospoort S.S.D. S.p.A., con nota del Responsabile Unico del Progetto, prot. n. [●] in data [●], ritenuta congrua l'offerta e condivisa la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice, la stessa veniva sottoposta al Direttore Generale unitamente a tutti i verbali di gara, per l'approvazione di competenza;
- a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il Direttore Generale, con determinazione n. [●] del [●], ha disposto l'aggiudicazione del Servizio in oggetto a favore del concorrente [●] – P.IVA e C.F. [●], con sede legale a [●] – per un importo complessivo del Servizio pari a € [●], I.V.A. esclusa, a fronte del ribasso sull'importo a corpo e sull'importo a misura offerti;
- l'aggiudicazione è stata comunicata dal Responsabile Unico del Progetto a tutti i concorrenti in data [●];
- [(eventuale) in data [●], è stato disposto l'avvio delle prestazioni in urgenza, ai sensi dell'art. 50, co. 6 del Codice];
- il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, di cui all'art. 18, co. 3 del Codice, è scaduto in data [●];
- in data [●], l'Appaltatore ha presentato la documentazione attestante la prestazione della garanzia definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto;
- [eventuale] con verbale n. [●] del [●] in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore è stata avviata l'esecuzione del Servizio di pulizia;
- Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, come sopra comparso, dichiara espressamente che sono state controllate dal medesimo, a mezzo di persone di sua completa fiducia, la congruità e la completezza degli elaborati di gara, di essersi recato sui luoghi di esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli elaborati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando, altresì, di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia delle prestazioni in appalto, in modo da soddisfare completamente, sotto ogni profilo, le esigenze della Stazione Appaltante.

Ritenuto quanto precede parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse, gli allegati al presente contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati ai fini della eventuale registrazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del presente contratto:

- a) il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- d) il DUVRI;
- e) l'Offerta tecnica dell'Appaltatore;
- f) l'Offerta economica dell'Appaltatore;
- g) il Patto di Integrità di Milanospport;
- h) il Codice Etico di Milanospport;
- i) il Protocollo del Comune di Milano;
- l) la Garanzia definitiva.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale esecuzione dell'appalto e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto il Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale e pulizie delle aree esterne degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano gestiti da Milanospport S.S.D. S.p.A. – CIG BC9264F446 – REP. 117/2026.

Formano oggetto del presente Contratto tutte le prestazioni richieste e illustrate dettagliatamente nei documenti contrattuali di cui al precedente articolo 2, così come integrati dalle condizioni offerte dall'Appaltatore nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura di selezione, nonché tutte le prestazioni e tutto quanto necessario, anche se non espressamente indicato nella documentazione di gara, per fornire il Servizio secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale.

L'espletamento del Servizio affidato deve essere sempre e comunque effettuato secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; è, inoltre, responsabilità dell'Appaltatore, il rispetto dei termini di esecuzione, nonché la rispondenza delle prestazioni rese e alla normativa in vigore ed alle disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Il Servizio deve essere realizzato nell'integrale rispetto delle regole di corretta esecuzione, in conformità alle condizioni, tempistiche e modalità tutte previste dal Capitolato Speciale, nonché all'offerta tecnica ed economica presentata, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 4 – DURATA

Il contratto ha durata di **24 mesi** decorrenti dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 120, co. 10, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di **5 mesi**, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, previa comunicazione all'Appaltatore con preavviso minimo di 3 mesi.

ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale è pari ad € [●] come da offerta economica presentata in gara oltre I.V.A. ed oneri della sicurezza da interferenza pari ad € 11.665,60.

L'appalto è remunerato:

- a corpo, per le prestazioni a canone per tutti gli impianti indicati nella tabella di cui all'art. 1.5 del Capitolato Speciale, pari a € [●] oltre I.V.A.;
- a misura, per le prestazioni extra-canone, fino a un importo massimo di € [●], derivante dalla moltiplicazione del costo orario di € [●] oltre I.V.A. offerto in gara dall'Appaltatore per un massimo di 6.000 ore, dietro richiesta della Stazione Appaltante contenente data, luogo e orari del Servizio extra-canone richiesto.

I canoni da corrispondere per i singoli impianti sono riepilogati nella seguente tabella:

	IMPIANTO	UBICAZIONE	Canoni per 24 mesi € I.V.A. esclusa
1	Piscina Arioli Venegoni	Via Arioli Venegoni n. 9 – 20153 Milano	€
2	Piscina Bacone	Via Nicola Piccinni n. 8 – 20131 Milano	€
3	Centro Sportivo Cambini Fossati	Via Leonardo Cambini n. 4 – 20132 Milano	€
4	Centro Sportivo Cappelli	Piazza Caduti del lavoro n. 5 – 20141 Milano	€
5	Piscina Cardellino	Via del Cardellino n. 3 – 20147 Milano	€
6	Piscina Carella-Cantù	Via Arturo Graf n. 8 – 20157 Milano	€
7	Centro Sportivo Carraro	Via dei Missaglia n. 146 – 20142 Milano	€
8	Centro Sportivo Catozzi	Via Cristoforo Madruzzo n. 3 – 20149 Milano	€
9	Piscina Cozzi*	Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano	€ (P)
10	Uffici Milanosport c/o Piscina Cozzi*	Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano	€ (U)

	IMPIANTO	UBICAZIONE	Canoni per 24 mesi € I.V.A. esclusa
11	Piscina De Marchi	Via Emilio De Marchi n. 17 – 20125 Milano	€
12	Centro Sportivo De Nicola	Via Enrico De Nicola n. 3 – 20142 Milano	€
13	Piscina Fatebenesorelle	Via Fatebenesorelle n. 7 – 20121 Milano	€
14	Centro Sportivo Iseo - Ripamonti	Via Iseo n. 4-6 – 20161 Milano	€
15	Piscina Iseo	Via Iseo n. 10 – 20161 Milano	€
16	Piscina Mincio	Via Mincio n. 13 – 20139 Milano	€
17	Centro Sportivo Muggiano	Via Muggiano n. 14 – 20152 Milano	€
18	Centro Sportivo Murat	Via Dino Villani n. 2 – 20159 Milano	€
19	Piscina Parri Mengoni	Via Luigi Mengoni n. 5/b – 20152 Milano	€
20	Piscina Quarto Cagnino	Via Benjamin Constant n. 15 – 20153 Milano	€
21	Centro Balneare Romano**	Via Andrea Maria Ampère n. 20 – 20133 Milano	€
22	Piscina Sant'Abbondio	Via Sant'Abbondio n. 12 – 20142 Milano	€
23	Piscina Solari	Via Montevideo n. 20 – 20144 Milano	€
24	Piscina Suzzani	Via Luigi Beccali n. 7 – 20172 Milano	€
25	Tensostruttura e Palestra Secondaria	Viale Enrico Elia n. 3 – 20148 Milano	€
26	Velodromo Maspes Vigorelli	Via Arona n. 19 – 20149 Milano	€
27	Centro Tennis Washington	Via Sebastiano Caboto n. 6 – 20147 Milano	€
	IMPORTO OFFERTO A CANONE PER 24 MESI		€

Con riguardo ai canoni sopra riportati, si precisa che:

- 1) la Piscina Cozzi e gli Uffici di Milanosport siti presso di essa saranno oggetto del Servizio fino al 31/07/2027, di conseguenza verranno meno le relative prestazioni e non saranno riconosciuti canoni per il successivo periodo;

- 2) il Centro Balneare Romano sarà oggetto del Servizio per 6 mesi sui 24 mesi dell'arco contrattuale, in quanto l'impianto rimane aperto solo durante la stagione estiva per la durata di 3 mesi per anno solare.

Per il palazzetto Allianz Cloud sito in Milano alla Piazza Stuparich n. 1 non è previsto un importo a canone ma solo il Servizio extra-canone.

Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali.

L'importo complessivo presunto delle prestazioni extra-canone, non ha valore contrattuale, pertanto, non è impegnativo per la Stazione Appaltante che corrisponderà a misura le prestazioni del servizio di pulizie extra-canone effettivamente prestate e quindi per il costo orario pari ad € [●] oltre I.V.A..

In caso di necessità la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto, di introdurre variazioni rispetto alle consistenze (Impianti) oggetto di appalto, con contestuale diminuzione o aumento del corrispettivo a canone e con l'obbligo dell'Appaltatore di adempiere alle medesime condizioni tecniche. Pertanto, l'importo del contratto potrà essere adeguato in aumento od in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta, o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata secondo i termini indicati nell'art. 4.3 del Capitolato Speciale a cui si rinvia.

Previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della regolarità delle prestazioni rese, il Responsabile Unico del Progetto nei termini indicati dall'art. 4.3 del Capitolato Speciale, trasmetterà all'Appaltatore il certificato di pagamento per l'emissione della fattura che dovrà riportarne il numero unitamente all'indicazione dei servizi effettivamente resi nel mese di riferimento (canoni a corpo e/o servizi orari extra-canone a misura etc.).

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 4.3 del Capitolato Speciale, provvede al pagamento della fattura entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di emissione del certificato di pagamento previa verifica della regolarità del servizio eseguito e di regolarità dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Per il saldo delle prestazioni si rinvia all'art. 4.3 del Capitolato speciale prestazionale e descrittivo secondo cui lo stesso è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il Codice di fatturazione elettronica da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, è il seguente: XWJKNZD.

Milanosport è soggetta allo split payment a norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 così come modificato dal D.L. 50/72017 convertito con L. 96 del 21 giugno 2017.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

5.1 Ai fini della revisione prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti, il corrispettivo contrattuale è composto per l'81,03% da costo della manodopera e per il 18,97% da costi diversi dalla manodopera. La quota relativa alla manodopera non è soggetta a revisione, in quanto la base d'asta è stata determinata considerando gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali già definiti e conosciuti con l'accordo integrativo del 6/08/2025 e validi fino a tutto febbraio 2029. La revisione è applicata esclusivamente alla quota relativa ai costi per prodotti, materiali di consumo, macchinari e attrezzature, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi – Servizi di pulizia e disinfestazione (BtoB) [812] Attività di pulizia e disinfestazione, con aggiornamento annuale.

5.2 La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Per quanto sopra, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini, una variazione del costo del servizio relativo alla percentuale diversa dalla manodopera di cui al precedente comma 5.1 del presente articolo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice Istat dei prezzi alla produzione dei servizi BtoB [812] Attività di pulizia e disinfestazione, assumendo quale base di riferimento il valore pubblicato relativo al mese/trimestre di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ART. 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto decorre dalla sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

[eventuale] Ricorrendo uno dei casi previsti dall'art. 17, D.Lgs. 36/2023, e segnatamente [●], Milanospoort ha disposto l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio mediante sottoscrizione del verbale di avvio del servizio in data [●].

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

9.1 L'Appaltatore si assume tutti gli oneri e le responsabilità previsti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, cui si rinvia, dal presente Contratto, dai documenti da quest'ultimo richiamati e dalla legge vigente in materia. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto ad assolvere agli impegni assunti con l'offerta presentata in gara, e segnatamente a:

- (a) [●];
- (b) [●].

9.2 L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a:

- (a) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi anche in relazione alle società affidatarie di eventuali attività in subappalto;
- (b) comunicare ogni variazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

9.3 L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. codice CNEL K511 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e i contratti integrativi territoriali di riferimento e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 119 del Codice relativamente a eventuali subappaltatori.

9.4 L'Appaltatore si impegna ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile,
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice].

9.5 *(se l'Appaltatore occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)* L'Appaltatore, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

9.6 *(se l'Appaltatore occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti)* L'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione dell'offerta. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 10 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'Appaltatore è tenuto al rispetto integrale dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e s.m.i.

L'obbligo riguarda:

- prodotti detergenti;
- prodotti in carta tessuto;
- macchinari;
- gestione rifiuti;
- formazione del personale;
- rendicontazione annuale dei consumi.

ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE

L'Appaltatore si obbliga ad osservare la clausola sociale impegnandosi a rispettare il Progetto di assorbimento del personale dell'operatore uscente in conformità all'art. 57 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. come presentato in sede di offerta. Si rinvia all'art. 1.12 del Capitolato Speciale.

ART. 12 – OBBLIGO AD UNIFORMARSI ALLA DISCIPLINA DI CUI AL D.P.R. 177/2011

L'Appaltatore si impegna, entro il termine di due mesi dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.P.R. 177/2011. Si rinvia all'art. 11.5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Si rinvia all'art. 1.9.5 del Capitolato Speciale.

ART. 13 – SICUREZZA

L'Appaltatore è responsabile dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008.

Sono a suo carico:

- formazione;
- DPI;
- sorveglianza sanitaria;
- coordinamento con la Stazione Appaltante;
- aggiornamento della documentazione di sicurezza.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, ove dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta, nei limiti previsti dalla *lex specialis* e dall'art. 119, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e segnatamente, fino alla soglia del **49,99%** delle prestazioni contrattuali, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera.

È vietato il subappalto "a cascata".

ART. 15 – CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

La vigilanza è esercitata dal RUP e dal DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto).

Milanosport può effettuare:

- controlli ispettivi;
- verifiche documentali;
- audit;
- monitoraggi qualitativi e quantitativi.

L'Appaltatore dovrà garantire piena collaborazione.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, adeguata nei termini indicati dall'art. 5.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per € [●] (euro [●]) mediante fideiussione assicurativa/bancaria n. [●] rilasciata il [●] da [●] depositata in atti alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La garanzia dovrà essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che la Stazione Appaltante avrà proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Pertanto, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni danno cagionato durante l'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 5.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, qui espressamente richiamato, pertanto, l'Appaltatore ha prodotto adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo adeguato.

ART. 17 – PENALI

In caso di inadempimento Milanosport applicherà le penali previste dall'art. 3.7 del Capitolato Speciale.

L'importo complessivo delle penali non potrà eccedere il 10% del valore contrattuale.

ART. 18 – REFERENTI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è [●], dipendente della Stazione Appaltante (di seguito, il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto"), che provvederà alla verifica dell'avanzamento delle attività di competenza dell'Appaltatore, al monitoraggio del Servizio, ai rapporti con il Responsabile del Servizio nominato dall'Appaltatore.

Il Referente del Servizio per conto dell'Appaltatore è [●].

Si rinvia all'art. 1.7 del Capitolato Speciale.

ART. 19 – RISOLUZIONE

19.1 Milanosport può risolvere il contratto nei casi previsti dal Codice, dal Capitolato Speciale all'art. 6.2 e dalla normativa vigente in materia.

19.2 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato:

- nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 - comma 8 - Legge 13/8/2010 n. 136;
- (Eventuale nel caso non sia pervenuta risposta dalla Prefettura) nel caso in cui dovessero pervenire dalla Prefettura di [●] informazioni con esito negativo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011;
- (Eventuale laddove ricorra il caso di cui all'art. 99 comma 3 bis) in caso di carenza di un requisito di partecipazione in capo al contraente (o all'associata/consorzata) accertata successivamente alla stipula del presente contratto.

ART. 20 – RECESSO

Milosport si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 6.4 del Capitolato Speciale e dalla normativa vigente in materia.

ART. 21 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge e mantiene, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio in [●] alla Via [●] n. [●] all'indirizzo PEC [●]. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 22 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al termine dell'appalto sarà emesso il certificato di verifica di conformità.

Il saldo finale e lo svincolo della garanzia saranno subordinati all'esito positivo della verifica.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

L'inosservanza delle relative disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara che i flussi finanziari di cui al presente contratto d'appalto saranno veicolati tramite:

- conto corrente [bancario/postale] IBAN [●].

Le persone delegate a operare sul medesimo sono le seguenti:

- Nome [●] Cognome [●], luogo [●] e data di nascita [●], C.F. [●]
- Nome [●] Cognome [●], luogo [●] e data di nascita [●], C.F. [●]
- Nome [●] Cognome [●], luogo [●] e data di nascita [●], C.F. [●]

ART. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

24.1 Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.

24.2 Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

24.3 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 25 – INFORMATIVA SULLA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI

L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma di Milanosport accessibile dalla home page alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala un illecito - whistleblowing"). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi a Milanosport ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il

dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023.

Analoga disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti all'esecuzione del presente contratto.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese imposte e tasse, sono a carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata non autenticata con apposizione della firma digitale, avente ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

È dovuta l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice, per l'importo di cui alla Tabella A del relativo Allegato I.4.

L'imposta di bollo, determinata ai sensi della tabella di cui all'allegato I.4 al Codice, ammonta ad € [●] ed è stata assolta una tantum dall'Appaltatore in vista della stipula del presente Contratto mediante pagamento con il modello "F24 con elementi identificativi" (F24 ELIDE) recante indicazione dei codici fiscali delle parti, il Codice Identificativo Gara ed il Repertorio; di detto pagamento l'Appaltatore ha fornito la relativa documentazione.

Le indicazioni per il pagamento e i codici tributo sono contenuti nella risoluzione 38/E del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate cui fare riferimento.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 28 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il presente Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le Parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È, pertanto, esclusa la clausola arbitrale.

La normativa applicabile al presente contratto è quella italiana.

ART. 29 – D.Lgs. 231/2001 E CODICE ETICO

L'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare ed a fare rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. ed il Codice Etico adottati dalla Stazione Appaltante e pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://www.milanosport.it/istituzionali/trasparenza/>.

L'Appaltatore [●] dichiara di:

a) conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;

b) di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Il “Modello”) di cui costituisce parte integrante il Codice Etico, adottato da Milanosport S.S.D. S.p.A. e resi disponibili ai terzi sul sito internet www.milanosport.it, sezione “Società” e di impegnarsi, di conseguenza, a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello per tutta la durata del contratto o comunque della sua collaborazione con Milanosport. Le Parti si danno espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Modello da parte della società [●] costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art.1455 c.c..

Al verificarsi di tale inadempimento Milanosport S.S.D. S.p.A. potrà diffidare la società [●] ai sensi dell’art. 1454 c.c. a porre rimedio alla violazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di messa in mora. In difetto, ovvero in caso di reiterazione dell’inadempimento, il contratto con [●] si intenderà risolto ai sensi dell’art.1456 c.c., salvo il diritto di Milanosport al risarcimento del danno subito.

La risoluzione del presente Contratto per inosservanza da parte della società [●] delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà, altresì, la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell’art.1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno ovvero patto comunque denominato in essere tra le Parti e fermo sempre il diritto di Milanosport al risarcimento del danno nei confronti di [●].

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Stazione Appaltante Milanosport S.S.D. S.p.A.

Il Legale Rappresentante e Direttore Generale

Dott. Lorenzo Enrico Lamperti

Per l'Appaltatore [●]

Il Legale rappresentante

[●]